

**INDICI MENSILI ISTAT del COSTO della VITA****Indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)****Ultimo comunicato TSTAT: 15 novembre 2019 riferito mese di ottobre**

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
<b>2010</b>	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
<b>%</b>	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
<b>Base di riferimento: 2010 = 100</b>												
Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730												
<b>2011</b>	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
<b>%</b>	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
<b>2012</b>	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
<b>%</b>	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
<b>2013</b>	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
<b>%</b>	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
<b>2014</b>	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
<b>%</b>	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
<b>2015</b>	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
<b>%</b>	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
<b>Base di riferimento: 2015 = 100</b>												
Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07												
<b>2016</b>	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
<b>%</b>	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
<b>2017</b>	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
<b>%</b>	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
<b>2018</b>	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
<b>%</b>	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
<b>2019</b>	<b>102,2</b>	<b>102,3</b>	<b>102,5</b>	<b>102,6</b>	<b>102,7</b>	<b>102,7</b>	<b>102,7</b>	<b>103,2</b>	<b>102,5</b>	<b>102,4</b>		
<b>%</b>	<b>+0,7</b>	<b>+0,8</b>	<b>+0,8</b>	<b>+0,9</b>	<b>+0,7</b>	<b>+0,5</b>	<b>+0,2</b>	<b>+0,3</b>	<b>+0,1</b>	<b>0,0</b>		

**Attenzione:** Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

*"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".*

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

**TFR – COEFFICIENTI di RIVALUTAZIONE – OTTOBRE 2019**

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a 102,4. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2018, vanno rivalutate dello 1,470372.

Il calcolo viene dato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali.

Secondo quanto stabilito dall'art. 2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5%).

DATA	MESE	INDICE	INCR.	RIV.75%	RIVAL. 1,5%	INCR.MESE	MONTANTE IND.DIRIG.	MONTANTE BASE CORRISP.
Anno 2018	Gennaio	101,5	0,4	0,296736	0,125	0,421735	1,0042174	4,38506214
	Febbraio	101,5	0,4	0,296736	0,250	0,546736	1,0054674	4,39052044
	Marzo	101,7	0,6	0,445104	0,375	0,820104	1,0082010	4,40245746
	Aprile	101,7	0,6	0,445104	0,500	0,945104	1,0094510	4,40791576
	Maggio	102,0	0,9	0,667656	0,625	1,292656	1,0129266	4,42309213
	Giugno	102,2	1,1	0,816024	0,750	1,566024	1,0156602	4,43502914
	Luglio	102,5	1,4	1,038576	0,875	1,913576	1,0191358	4,45020550
	Agosto	102,9	1,8	1,335312	1,000	2,335312	1,0233531	4,46862122
	Settembre	102,4	1,3	0,964392	1,125	2,089392	1,0208939	4,45788277
	Ottobre	102,4	1,3	0,964392	1,250	2,214392	1,0221439	4,46334108
	Novembre	102,2	1,1	0,816024	1,375	2,191024	1,0219102	4,46232068
	Dicembre	102,1	1,0	0,741840	1,500	2,241840	1,0224184	4,46453964
Anno 2019	Gennaio	102,2	0,1	0,073457	0,125	0,198457	1,0019846	4,47339985
	Febbraio	102,3	0,2	0,146915	0,250	0,396915	1,0039691	4,48226006
	Marzo	102,5	0,4	0,293830	0,375	0,668830	1,0066883	4,49439980
	Aprile	102,6	0,5	0,367287	0,500	0,867287	1,0086729	4,50328001
	Maggio	102,7	0,6	0,440744	0,625	1,065744	1,0106574	4,51212022
	Giugno	102,7	0,6	0,440744	0,750	1,190744	1,0119074	4,51770089
	Luglio	102,7	0,6	0,440744	0,875	1,315744	1,0131574	4,52328157
	Agosto	103,2	1,1	0,808031	1,000	1,808031	1,0180803	4,54525992
	Settembre	102,5	0,4	0,293830	1,125	1,418830	1,0141883	4,52788385
	Ottobre	102,4	0,3	0,220372	1,250	1,470372	1,0147037	4,5301849

## **ISTAT – INDICE dei PREZZI per la RIVALUTAZIONE MONETARIA**

Periodo di riferimento: OTTOBRE – aggiornato: 15 NOVEMBRE 2019 – prossima diffusione: 16 DICEMBRE 2019

Indice generale FOI (*)	<b>102,4</b>
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	<b>-0,1</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	<b>0,0</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	<b>+1,5</b>

\* Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071).

## LA TRIPLICE IN PIAZZA A ROMA per i PENSIONATI



Sabato 16 la Triplice è scesa in piazza a Roma per gridare ai diritti dei pensionati .... in particolare, per chiedere la defiscalizzazione delle pensioni.

In passato la Federspev aveva fortemente richiesto:

1. il blocco ai prelievi sulle pensioni oltre i 90.000 euro, come avvenuto per i tagli sulle retribuzioni in atto;
2. la cancellazione delle norme di blocco in essere e future sulle perequazioni automatiche;
3. uno studio per un taglio più equo delle pensioni di reversibilità in relazione al reddito del coniuge superstite;
4. di evitare ulteriori tagli su una categoria debole perché priva di potere contrattuale, che ha sempre pagato e continua a pagare le tasse, si è sempre sacrificata quando era in attività lavorativa per il bene della Nazione, si è costruita una previdenza versando i contributi richiesti dall'ordinamento vigente per un futuro dignitoso nel post lavorativo secondo il suo rango sociale;
5. un sistema fiscale con una imposizione
6. graduata secondo l'età anagrafica del pensionato e l'anzianità della pensione, atta a colmare almeno parzialmente la perdita del potere di acquisto del trattamento di pensione;
7. facilitazioni e sconti nei servizi pubblici.

Un anno aveva anche dimostrato davanti a Montecitorio...la dimostrazione così detta dei bastoni! E ancora oggi grida contro le iniquità verso questa categoria che durante tutta la vita lavorativa a versato fior di contributi e pagato onestamente le tasse e che ancor oggi, come pensionati, contribuisce al gettito fiscale per oltre il 30% del gettito Irpef.

**PENSIONI MILITARI - CONGELATA LA SPERANZA DI VITA SINO AL 2022** estratto da PensioniOggi di lunedì 18.11.2019 articolo di Valerio Damiani

<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-militari-congelata-la-speranza-di-vita-sino-al-2022-76554354>

**Per effetto del DM 5.11.2019 cristallizzati gli attuali requisiti per l'uscita sino al 31 dicembre 2022 per le pensioni militari**

Si ricorda che i lavoratori nelle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile nonché il personale appartenente ai Vigili del Fuoco mantengono requisiti previdenziali diversi da quelle generali vigenti nell'AGO e nelle gestioni sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria in virtù delle specificità del settore riconosciute ai sensi del Dlgs 165/1997 che non sono state interessate dal regolamento di armonizzazione adottato nel 2013 (Dpr 157/2013). Il comparto, peraltro, non è stato neanche coinvolto nella quota 100 nel triennio 2019-2021 in quanto il DL 4/2019 ha espressamente escluso tali soggetti dalla misura (ad eccezione del personale non operativo dei VVFF). Tuttavia soggiacciono alle norme riguardanti le aspettative di vita Istat (vedi anni 2013, 2016 e 2019 con aumenti di tre, quattro e cinque mesi) e il prossimo sarebbe dovuto scattare ora, ma poiché negli ultimi anni la speranza di vita media non è aumentata non ci sarà nessun aumento nei requisiti per lasciare il servizio sino al 31 dicembre 2022 e precisamente: rimanenza in servizio prescritta dai singoli ordinamenti variabile in funzione della qualifica e del grado aumentata di un anno per gli intercorsi aumenti della

speranze di vita già avvenute (tale incremento legato alle speranze di vita non viene calcolato nell'ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione di anzianità, in sostanza i 35 anni di contributi). Il congelamento della speranza di vita produrrà la sostanziale invarianza dei coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi.

## **INPS GESTIONE SEPARATA - TUTELE AMPLIATE PER MALATTIA E DEGENZA**

**OSPEDALIERA** da Dpl Mo - fonte: Inps

L'INPS ha emanato la circolare numero 141 del 18 novembre 2019, con la quale illustra le novità normative introdotte dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, che ha ampliato le tutele previdenziali relative all'indennità giornaliera di malattia e all'indennità di degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Per i soggetti iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, le indennità vengono corrisposte a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell'evento o di inizio del periodo indennizzabile. La misura dell'indennità di degenza ospedaliera è stata aumentata del 100%. Di conseguenza è stata aggiornata la misura dell'indennità giornaliera di malattia.

**Vedi allegato**

**INPS Circolare n. 141 del 19.11.2019**



# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali**  
**Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti**  
**Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi**

**Roma, 19/11/2019**

*Ai Dirigenti centrali e territoriali  
Ai Responsabili delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
territoriali delle Aree dei professionisti  
Al Coordinatore generale, ai coordinatori  
centrali e ai responsabili territoriali  
dell'Area medico legale*

**Circolare n. 141**

*E, per conoscenza,*

*Al Presidente  
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di  
Indirizzo  
di Vigilanza  
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei  
Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori  
di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale  
per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

**OGGETTO:** **Ampliamento delle tutele per malattia e degenza ospedaliera in favore degli iscritti alla Gestione separata. Decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128**

**SOMMARIO:** *Il decreto-legge n. 101/2019, convertito dalla legge n. 128/2019, ha ampliato la tutela previdenziale relativa all'indennità giornaliera di malattia e all'indennità di degenza ospedaliera per gli iscritti alla Gestione separata. Con la presente circolare si illustrano le novità normative e si forniscono le prime istruzioni.*

## INDICE

1. *Premessa*
2. *Lavoratori interessati*
3. *Eventi rientranti nell'ambito di applicazione della norma*
4. *Requisiti reddituali e contributivi*
5. *Misura delle prestazioni*

### 1. Premessa

L'articolo 1 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, ha apportato modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con l'inserimento dell'articolo 2-bis (*Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata*) che testualmente recita:

- al 1° comma, *“per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'indennità giornaliera di malattia, l'indennità di degenza ospedaliera, [...] sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o di inizio del periodo indennizzabile”;*
- al 2° comma, *“per i soggetti di cui al comma 1 la misura vigente dell'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100 per cento. Conseguentemente è aggiornata la misura dell'indennità giornaliera di malattia.”*

Con la presente circolare si illustrano le citate novità normative, rinviando, per quanto non diversamente specificato, alle istruzioni già fornite in materia dall'Istituto con la circolare n. 77/2013.

### 2. Lavoratori interessati

La tutela previdenziale della malattia è stata progressivamente estesa nel corso del tempo - attraverso provvedimenti normativi e indicazioni ministeriali (cfr. la citata circolare n. 77/2013) - a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione.

L'espressione letterale della citata disposizione normativa fa ritenere che le modifiche introdotte riguardino appunto tutte le categorie di lavoratori iscritti alla predetta gestione con aliquota contributiva piena.

### **3. Eventi rientranti nell'ambito di applicazione della norma**

L'articolo 16 del decreto-legge n. 101/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 128/2019, stabilisce che la norma entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi dal **5 settembre 2019**. Pertanto, gli eventi di malattia e le degenze ospedaliere iniziate precedentemente – anche se ancora in corso alla citata data del 5 settembre 2019 - ricadono nell'ambito di applicazione della previgente normativa.

### **4. Requisiti reddituali e contributivi**

La disposizione normativa in commento modifica il requisito contributivo richiesto ai lavoratori per accedere alle tutele in argomento (precedentemente fissato in 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l'evento di malattia) mentre conferma quello reddituale.

Pertanto le indennità di malattia e di degenza ospedaliera, per gli **eventi verificatisi a decorrere dal 5 settembre 2019**, vengono riconosciuti se:

- nei 12 mesi precedenti l'evento risulti attribuito, cioè accreditato, almeno 1 mese di contribuzione nella Gestione separata;
- nell'anno solare che precede quello in cui è iniziato l'evento, il reddito individuale, assoggettato a contributo, presso la gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, valido per lo stesso anno.

### **5. Misura delle prestazioni**

A) Degenza ospedaliera (*art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - D.M. 12 gennaio 2001*)

A seguito dell'entrata in vigore della norma in esame, la misura dell'indennità di degenza ospedaliera di cui al D.M. 12 gennaio 2001 è aumentata del 100%. Conseguentemente, sono

state ricalcolate le percentuali da applicare, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero, sull'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335/1995, valido per l'anno nel quale ha avuto inizio la degenza. Pertanto, per le **degenze iniziate a decorrere dal 5 settembre 2019**, l'indennità, calcolata su 280,94 euro, corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

- **44,95** euro (16%), in caso di accrediti contributivi da 1 a 4 mesi;
- **67,43** euro (24%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
- **89,90** euro (32%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

B) Indennità di malattia (*art. 1, comma 788, della legge n. 296/2006 – art. 24, comma 26, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011*)

La misura della prestazione è pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 101/2019, convertito dalla legge n. 128/2019, anche l'indennità di malattia viene quindi raddoppiata. Anche in tal caso dunque sono state ricalcolate

Conseguentemente, per gli **eventi di malattia iniziati a decorrere dal 5 settembre 2019**, l'indennità viene calcolata su 280,94 euro e corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

- **22,48** euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
- **33,71** euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- **44,95** euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

C) Indennità di malattia (*art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017*)

I periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100% vengono equiparati alla degenza ospedaliera (circolare n. 139/2017). Pertanto, anche in tali casi, agli **eventi intervenuti a decorrere dalla data del 5 settembre 2019**, si applicano le nuove disposizioni, sia con riguardo ai requisiti contributivi richiesti sia alle percentuali da applicare per il calcolo dell'indennità.

Si ribadisce che alle degenze ospedaliere e agli eventi di malattia (compresa quella di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 81/2017) iniziati precedentemente e ancora in corso alla data di entrata in vigore della norma si continuano ad applicare le previgenti disposizioni legislative di cui al D.M. 12 gennaio 2001.

\* \* \*

Verranno fornite, con apposito messaggio, alle Strutture territoriali specifiche istruzioni operative per la gestione delle domande e/o dei certificati relativi agli eventi di malattia e di degenza ospedaliera insorti a decorrere dalla data del 5 settembre 2019.

Il Direttore Generale  
Gabriella Di Michele

## 1. Lavoratori interessati

La tutela previdenziale della malattia è stata progressivamente estesa nel corso del tempo - attraverso provvedimenti normativi e indicazioni ministeriali (cfr. la citata circolare n. 77/2013) - a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione.

L'espressione letterale della citata disposizione normativa fa ritenere che le modifiche introdotte riguardino appunto tutte le categorie di lavoratori iscritti alla predetta gestione con aliquota contributiva piena.

## 1. Eventi rientranti nell'ambito di applicazione della norma

L'articolo 16 del decreto-legge n. 101/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 128/2019, stabilisce che la norma entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi dal **5 settembre 2019**. Pertanto, gli eventi di malattia e le degenze ospedaliere iniziate precedentemente – anche se ancora in corso alla citata data del 5 settembre 2019 - ricadono nell'ambito di applicazione della previgente normativa.

## 1. Requisiti reddituali e contributivi

La disposizione normativa in commento modifica il requisito contributivo richiesto ai lavoratori per accedere alle tutele in argomento (precedentemente fissato in 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l'evento di malattia) mentre conferma quello reddituale.

Pertanto le indennità di malattia e di degenza ospedaliera, per gli **eventi verificatisi a decorrere dal 5 settembre 2019**, vengono riconosciuti se:

- nei 12 mesi precedenti l'evento risulti attribuito, cioè accreditato, almeno 1 mese di contribuzione nella Gestione separata;
- nell'anno solare che precede quello in cui è iniziato l'evento, il reddito individuale, assoggettato a contributo, presso la gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, valido per lo stesso anno.

## 1. Misura delle prestazioni

A) Degenza ospedaliera (*art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - D.M. 12 gennaio 2001*)

A seguito dell'entrata in vigore della norma in esame, la misura dell'indennità di degenza

ospedaliera di cui al D.M. 12 gennaio 2001 è aumentata del 100%. Conseguentemente, sono state ricalcolate le percentuali da applicare, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero, sull'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335/1995, valido per l'anno nel quale ha avuto inizio la degenza. Pertanto, per le **degenze iniziate a decorrere dal 5 settembre 2019**, l'indennità, calcolata su 280,94 euro, corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

- **44,95** euro (16%), in caso di accrediti contributivi da 1 a 4 mesi;
- **67,43** euro (24%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
- **89,90** euro (32%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

B) Indennità di malattia (*art. 1, comma 788, della legge n. 296/2006 – art. 24, comma 26, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011*)

La misura della prestazione è pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 101/2019, convertito dalla legge n. 128/2019, anche l'indennità di malattia viene quindi raddoppiata. Anche in tal caso dunque sono state ricalcolate le percentuali da applicare, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero, sull'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335/1995, valido per l'anno nel quale ha avuto inizio l'evento.

Conseguentemente, per gli **eventi di malattia iniziati a decorrere dal 5 settembre 2019**, l'indennità viene calcolata su 280,94 euro e corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

- **22,48** euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
- **33,71** euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- **44,95** euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

C) Indennità di malattia (*art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017*)

I periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100% vengono equiparati alla degenza ospedaliera (circolare n. 139/2017). Pertanto, anche in tali casi, agli **eventi intervenuti a decorrere dalla data del 5 settembre 2019**, si applicano le nuove disposizioni, sia con riguardo ai requisiti contributivi richiesti sia alle percentuali da applicare per il calcolo dell'indennità.

Si ribadisce che alle degenze ospedaliere e agli eventi di malattia (compresa quella di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 81/2017) iniziati precedentemente e ancora in corso alla data di entrata in vigore della norma si continuano ad applicare le previgenti disposizioni legislative di cui al D.M. 12 gennaio 2001.

\* \* \*

Verranno fornite, con apposito messaggio, alle Strutture territoriali specifiche istruzioni operative per la gestione delle domande e/o dei certificati relativi agli eventi di malattia e di degenza ospedaliera insorti a decorrere dalla data del 5 settembre 2019.

C) Indennità di malattia (art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017)